CAMERA DEI DEPUTATI N. 1153-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **TANZILLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 agosto 1994 (v. stampato Senato n. 477)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(FIORI)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(PODESTÀ)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 agosto 1994

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992

Presentata alla Presidenza il 16 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1153 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 477), che viene allegata.

ALLEGATO.

Nella seconda metà degli anni '80, furono avviati dei negoziati diretti a realizzare degli accordi di protezione civile con i Paesi limitrofi, ma essi subirono una battuta d'arresto nel 1990, allorquando, sotto la Presidenza italiana della CEE, fu proposto con successo l'inserimento della tematica della protezione civile nel Trattato firmato a Maastricht. In relazione a ciò, il nostro Paese si fece promotore di un'iniziativa diretta a realizzare un accordo a dodici che contemplasse la cooperazione degli interventi in emergenza, ma anche la previsione e la prevenzione dei rischi. Dai negoziati che seguirono risultò che i tempi non erano ancora maturi per un accordo vincolante a dodici.

È stata pertanto ripresa la strada dei negoziati bilaterali specie con i Paesi limitrofi; il primo risultato concreto è stato raggiunto con la firma della Convenzione con la Francia il 16 settembre 1992 a Parigi.

La Convenzione prevede, innanzitutto, il miglioramento delle conoscenze comuni per fronteggiare preventivamente disastri naturali e tecnologici, mediante scambi di informazioni, seminari, programmi comuni di formazione di specialisti, eccetera.

Peraltro la parte più importante della Convenzione è dedicata alla fissazione delle modalità e delle procedure per l'assistenza reciproca in caso di catastrofi (articoli 6 e seguenti).

In particolare, tali norme prevedono e regolano:

l'invio di squadre di soccorso dallo Stato richiesto nel territorio dello Stato richiedente;

le facilitazioni per il passaggio della frontiera sia delle persone componenti le unità d'intervento sia degli equipaggiamenti e dei mezzi di soccorso e di assistenza, i quali vengono assoggettati al regime dell'importazione temporanea;

il rilascio di permessi di sorvolo e di decollo ai velivoli impegnati in attività di soccorso;

la competenza alla direzione delle operazioni.

Inoltre la Convenzione stabilisce i criteri di ripartizione delle spese di assistenza e dell'accollo dei danni derivanti dalle attività di soccorso (articoli 11 e 12) e determina le procedure per la risoluzione delle controversie sull'interpretazione ed applicazione della Convenzione stessa, ivi comprese quelle relative all'arbitrato internazionale (articolo 19).

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 in conformità a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 1, della Convenzione medesima.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32.000.000 per l'anno 1994, in lire 25.000.000 per l'anno 1995 e in lire 32.000.000 annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1153A
Lire 500